

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

2 NOV. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 2 NOV. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... COMISSIS

ALEANDRI, AMATI, CIOFFARELLI, DONATO E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5349

Oggetto: - Proposta di deliberazione consiliare concernente:
Direttive all'ARSIAT per l'attuazione dell'art. 98 della legge regionale
7 giugno 1999, n.7.



OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Direttive all'ARSIAL per l'attuazione dell'art. 98 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

TENUTO CONTO di quanto stabilito all'art. 98 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7, che introduce un nuovo soggetto giuridico ai benefici previsti dalla DCR n. 404/97, come modificata dalla DCR n. 467/98 (Cooperative di produzione e lavoro di cui alla L.R. n. 3/87), si rende necessario adottare una nuova direttiva di contenuto analogo alla predetta DCR, ma rettificata in alcuni punti per renderla coerente con le caratteristiche del nuovo soggetto beneficiario.

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente: "Direttive all'ARSIAL per l'attuazione dell'art. 98 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

CONSIDERATO che con la nota 13 giugno 1997, la Commissione Europea, tramite decisione, ha espresso parere positivo alla compatibilità della legge regionale 2/95, con gli ex artt. 92, 93 e 94 del Trattato di Roma;

VISTO l'art. 98 della legge regionale, n. 7/99 che concede finanziamenti, tramite l'ARSIAL, per progetti presentati dalle cooperative agricole "al fine di incentivare la promozione e lo sviluppo di cooperative agricole che favoriscono l'inserimento lavorativo di persone disabili... in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9"nell'ambito delle attività previste alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2;

ATTESO che nell'ambito dell'esame espletato dalla Commissione Europea per verificare la compatibilità della legge regionale 2/95, con gli ex articoli 92,93 e 94 del Trattato, sono state analizzate dalla medesima Commissione anche le direttive consiliari impartite ad ARSIAL per l'attuazione dell'art. 2 comma 3, lett.c), sub 2, della legge regionale in argomento approvate dal Consiglio regionale con DCR n. 467/98 modificando la precedente DCR n. 404/97.

CONSIDERATO che al fine di disciplinare le modalità istruttorie e di erogazione dei predetti finanziamenti, si rende necessario adottare una nuova direttiva di contenuto analogo alla DCR n. 404/97, come modificata dalla DCR n. 467/98, ma rettificata in alcuni punti, di seguito illustrati, per renderla coerente con le caratteristiche del nuovo soggetto beneficiario.

-ART. 1, punto 1, la lettera b) è così riformulata:

"b) settore ortofloro-frutticolo e vivaistico;"

-ART. 2:

- al punto 1, secondo capoverso è soppressa la parola "agricole";

- al punto 1, lettera a), alla quarta riga è soppressa la parola "single";

- il punto 1, lettera c) viene così riformulato:

- "c) progetti di aggregazione di più imprese. L'aggregazione può interessare cooperative di produzione e lavoro che svolgono prevalentemente attività agricola, che si associano in consorzi. Il contributo di capitale pubblico necessario per l'aggregazione non può superare il 50% dell'importo dei nuovi contributi di capitale che i soci o il soggetto giuridico devono apportare per integrarsi nel nuovo organismo associativo";

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferricci

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al punto 1. dopo la lettera c) e aggiunta la lettera d) :
- "d). progetti legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura biologica".

Dopo il punto 1 dell'art. 2, è inserito il punto 1/b) bis, così formulato:

"1) bis. I progetti di cui al punto 1 devono essere finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili, con accattamento di posti di lavoro per lo svolgimento di attività di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli".

-ART.3 è così riformulato:

"ART.3. I beneficiari degli interventi contributivi di cui al precedente art. 1. punto 1, sono le società cooperative di produzione e lavoro che svolgono prevalentemente attività agricole e loro consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

- a) il 30 per cento dei soci aventi una riduzione permanente delle capacità lavorative causate da invalidità fisiche, psichiche e sensoriali;
- b) il 50 per cento della percentuale di cui alla lettera a) deve essere costituito da soci lavoratori con una invalidità uguale o superiore ai due terzi".

ART. 4, dopo il terzo punto, è inserito il punto 4 così formulato:

"4. I progetti di cui all'articolo 2, lettera d), devono contenere:

- descrizione dello stato iniziale dell'impresa;
- descrizione delle metodologie che si intendono perseguire;
- indicazione dettagliata degli investimenti connessi;
- importo degli investimenti occorrenti;
- tempi previsti per la realizzazione, tenuto conto della complessità degli interventi."

Dopo l'ART. 4 è inserito l'ART. 4 bis, così formulato:

"ART. 4.bis. Tra le diverse tipologie di progetti presentati, verranno privilegiati quelli relativi all'introduzione di produzioni biologiche"

- ART. 5
- punto 1, al 10° capoverso il riferimento al "regolamento CEE n. 2328/91" è abrogato ed è sostituito con la seguente frase "regolamento CE n. 950/97";
- punto 2, è così sostituito:

"2. La liquidazione del contributo pubblico incentivante deve essere contestuale al versamento da parte dei soci dell'organismo associativo delle quote a loro carico, oppure può essere corrisposto nell'arco di tempo massimo di 10 anni, secondo un piano di riparto proporzionato alle percentuali di partecipazione al capitale incentivato, concordato tra l'ARSIAL e l'organismo associativo, a partire dall'anno nel quale si realizza la prima materiale erogazione del contributo pubblico da parte dell'Agenzia. In alternativa l'organismo associativo ha facoltà di reperire la quota di propria competenza, tramite risorse finanziarie proprie".

IL DIRETTORE

Dr. Armando Ferlucchi

CONSIDERATO indispensabile trasmettere le predette modifiche alla Commissione Europea, in ossequio agli artt. 87.88 e 89 del Trattato Europeo:

VISTO l'art. 17 della legge n. 127/1997

DELIBERA

- di approvare le direttive all'ARSIAL per l'attuazione dell'art. 98 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 nel testo che si alliega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Giunta regionale di trasmettere le predette direttive alla Commissione Europea per l'esame di conformità come specificato in premessa;
- nelle more del parere della Commissione Europea e dell'adozione del presente provvedimento da parte del Consiglio regionale, si autorizza l'ARSIAL ad aprire i termini dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande, subordinando l'esecutività delle stesse alla formalizzazione dei predetti atti.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127

4 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 5349

DEL 2 NOV 1999

DIRETTIVE ALL'ARSIAL PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 98 DELLA LEGGE
REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 7

ART. 1

I settori produttivi sui quali in via primaria si possono attuare interventi contributivi incentivanti la capitalizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. C), sub 2, della legge regionale n. 2/95, sono i seguenti:

- a) settore zootecnico e lattiero-caseario;
- b) settore ortofruttilicolo e vivaistico;
- c) settore vitivinicolo;
- d) settore olivicolo-oleario.

ART. 2

1. Gli interventi contributivi di cui al precedente punto 1, sono concedibili a condizione che le imprese beneficiarie presentino:
 - a) progetti di innovazione tecnologica dei processi produttivi agricoli. E' da considerare innovazione tecnologica quella necessaria ed idonea a migliorare l'efficienza operativa ed economica delle imprese associate, tenuto conto del rapporto costi-benefici e della possibilità di individuazione di nuovi prodotti;
 - b) progetti di razionalizzazione delle imprese. E' da considerare razionalizzazione delle imprese quella che si realizza sul piano organizzativo, tecnico e mercantile che faccia acquisire nuova efficienza economica e sociale e dia affidamento di proficuo impiego della spesa pubblica;
 - c) progetti di aggregazione di più imprese. L'aggregazione può interessare cooperative di produzione e lavoro che svolgono prevalentemente attività agricola che si associano in consorzi. Il contributo di capitale pubblico necessario per l'aggregazione non può superare il 50% dell'importo dei nuovi contributi di capitale che i soci o il soggetto giuridico devono apportare per integrarsi nel nuovo organismo associativo;
 - d) progetti legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura biologica.

1/bis. I progetti di cui al punto 1 devono essere finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili, con adattamento di posti di lavoro per lo svolgimento di attività di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli.

2. I progetti di cui alle lettere precedenti, possono essere proposti sia in forma autonoma, che in combinazione tra loro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferrara

ART.3

I beneficiari degli interventi contributivi di cui al precedente art. 1, punto 1, sono le società cooperative di produzione e lavoro che svolgono prevalentemente attività agricole e loro consorzi che abbiano i seguenti requisiti:


- a) il 30% dei soci aventi una riduzione permanente delle capacità lavorative causate da invalidità fisiche, psichiche e sensoriali;
- b) il 50% della percentuale di cui alla lettera a) deve essere costituito da soci lavoratori con una invalidità uguale o superiore a due terzi.

ART.4

1. I progetti di cui al precedente art. 2, lettera a) debbono prevedere almeno:
 - la descrizione dello stato iniziale delle strutture, degli impianti e di quanto ad essi connessi;
 - la descrizione dell'obiettivo di innovazione tecnologica dei processi produttivi che intendono perseguire;
 - l'indicazione dettagliata degli strumenti attraverso i quali si realizza l'innovazione tecnologica dei processi produttivi;
 - l'importo degli investimenti necessari;
 - i tempi previsti per la loro realizzazione. Tali tempi dovranno essere coerenti con la complessità del progetto
2. I progetti di cui all'art. 2, lettera b), devono prevedere almeno:
 - la descrizione dello stato iniziale dell'organizzazione tecnica, amministrativa, mercantile dell'impresa;
 - la descrizione dell'obiettivo di razionalizzazione che si intende perseguire;
 - l'indicazione dettagliata degli strumenti attraverso i quali si realizza la razionalizzazione dell'impresa;
 - l'importo degli investimenti necessari;
 - i tempi previsti per la loro realizzazione. Tali tempi dovranno essere coerenti con la complessità del progetto.
3. I progetti di cui all'art. 2, lettera c) debbono almeno prevedere:
 - la descrizione dello stato iniziale delle imprese;
 - la descrizione dell'obiettivo di aggregazione che si intende perseguire;
 - l'indicazione dettagliata degli eventuali interventi di innovazione e di razionalizzazione connessi al processo aggregativo;
 - il costo complessivo del progetto di aggregazione e degli interventi connessi;
 - i tempi previsti per la realizzazione dell'aggregazione e degli interventi connessi. Tali tempi dovranno essere coerenti con la complessità del progetto.

PRESELENZIONE DELLA SOCIETÀ SELECIONATA

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferrero



4. I progetti di cui all'art. 2, lettera d), devono contenere:
descrizione dello stato iniziale dell'impresa;
descrizione delle metodologie che si intendono perseguire;
indicazione dettagliata degli investimenti connessi;
importo degli investimenti occorrenti;
tempi previsti per la realizzazione, tenuto conto della complessità degli interventi.

ART. 4bis

Tra le diverse tipologie di progetti presentati, verranno privilegiati quelli relativi all'introduzione di produzioni biologiche.

ART. 5

1. Qualora si tratti di interventi nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il livello degli interventi contributivi di cui all'art. 1, può raggiungere il 55% del costo complessivo di ciascuno dei progetti ritenuti ammissibili purché siano rispettati i limiti settoriali richiamati nella comunicazione della commissione sugli aiuti di stato in materia (G.U. n. 29 del 29 febbraio 1996) e gli eventuali aggiornamenti. Qualora, invece, si tratti di investimenti a livello della produzione primaria agricola il livello degli interventi contributivi è commisurato ai limiti previsti dall'art. 12 del regolamento CE n. 950/97, purché siano rispettati i limiti settoriali previsti dallo stesso regolamento. Qualora si tratti di investimenti diversi connessi all'aggregazione delle unità produttive di cui al punto precedente art. 2, comma 1, lettera c), il livello contributivo non può superare il limite ivi indicato.

2. La liquidazione del contributo pubblico incentivante deve essere contestuale al versamento da parte dei soci dell'organismo associativo delle quote a loro carico, oppure può essere corrisposto nell'arco di tempo massimo di 10 anni, secondo un piano di riparto proporzionato alle percentuali di partecipazione al capitale incentivato, concordato tra l'ARSIAL, e l'organismo associativo, a partire dall'anno nel quale si realizza la prima materiale erogazione del contributo pubblico da parte dell'Agenzia. In alternativa l'organismo associativo ha facoltà di reperire la quota di propria competenza, tramite risorse finanziarie proprie.

3. Qualora i progetti ammessi che hanno consentito l'incentivazione alla capitalizzazione non vengono realizzati secondo i tempi e le modalità previsti, il contributo pubblico viene revocato e recuperato quello eventualmente già liquidato, maggiorato degli interessi legali. Sono consentite varianti ai progetti ammessi se conseguenti a fatti sopravvenuti non prevedibili al momento della progettazione.

4. Per tutti gli interventi in argomento le imprese beneficiarie dovranno rilasciare formale dichiarazione, a firma autentica del legale rappresentante dell'impresa associata, con la quale si specificano eventuali altri contributi pubblici concessi in relazione al progetto proposto ai termini del precedente art. 4. Ai riguardo l'agenzia effettua gli opportuni accertamenti nel corso delle istruttorie dei singoli provvedimenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferricca

M. Nico

5. Gli organismi beneficiari possono accedere anche ad altri aiuti pubblici per la realizzazione dei progetti sulla base dei quali chiedono l'incentivazione purché il cumulo degli aiuti pubblici non superi il limite massimo di cui al punto 1 del presente articolo.
6. La richiesta da parte delle imprese agricole di aiuti pubblici diretti all'innovazione e alla razionalizzazione o all'aggregazione non devono dissimulare aiuti meramente conservativi o di funzionamento.

ART. 6

1. L'ARSIAL adotta le disposizioni operative necessarie per disciplinare la raccolta delle domande, la documentazione da allegare, le modalità di istruttoria delle domande, l'individuazione dei parametri oggettivi per formulare la graduatoria di merito, le modalità di concessione del finanziamento, il monitoraggio e il controllo, fatte salve le iniziative a cura diretta dell'agenzia.
2. La deliberazione dell'agenzia con la quale si adottano le disposizioni di cui al comma 1, nonché la deliberazione con la quale si approva la graduatoria degli interventi contributivi incentivanti la capitalizzazione e si provvede al loro finanziamento, sono soggette al controllo della Giunta regionale ai termini dell'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 2/95.

ART. 7

1. Nell'attuazione di quanto previsto nella presente direttiva, l'ARSIAL si uniforma al principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione sancito dalla legge n. 241/90.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127/97.

PRESIDENTE DELL'ARSIAL

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferraro